

Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 marzo 2024, n. 9/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base).

(Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 13.03.2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 dicembre 2023;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2024, n. 43, con la quale viene approvata la proposta di regolamento di attuazione della l.r. 39/2022;

Visto il parere favorevole della III Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 febbraio 2024;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2024, n. 240;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base), che all'articolo 1, comma 3, demanda ad un regolamento della Giunta regionale la formazione degli elenchi degli psicologi di base e la gestione degli incarichi convenzionali;
2. il presente regolamento disciplina, in particolare, l'istituzione degli elenchi degli psicologi di base, definendo le modalità di iscrizione, di gestione e di cancellazione dagli stessi;
3. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base), disciplina:
 - a) la formazione degli elenchi degli psicologi di base;
 - b) la gestione degli incarichi convenzionali.
2. Il presente regolamento promuove lo sviluppo omogeneo del servizio di psicologia di base sul territorio regionale al fine di garantire equità di accesso alle cure psicologiche ed appropriatezza della presa in carico.
3. Il servizio di psicologia di base è presente nella zona distretto, dipende dal dipartimento di salute mentale delle aziende unità sanitarie locali ed è afferente alla unità operativa di psicologia.
4. Il servizio di psicologia di base è svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale.

Art. 2

Elenchi degli psicologi di base

1. È istituito presso ciascuna azienda unità sanitaria locale l'elenco degli psicologi di base.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 39/2022 possono iscriversi negli elenchi i professionisti in possesso alla data di presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea magistrale in psicologia, classe LM-51, o laurea specialistica in psicologia, classe 58/S, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);
 - b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, definiti con specifica deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 39/2022

*Art. 3**Procedure per l'iscrizione negli elenchi degli psicologi di base*

1. Previa indizione di avviso pubblico da parte della azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, le istanze di iscrizione negli elenchi degli psicologi di base e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono presentate, esclusivamente in via informatica e digitale, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è documentato:
 - a) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per i titoli accademici e di studio;
 - b) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i titoli di servizio prestato presso una amministrazione pubblica o un gestore di pubblico servizio;
3. I titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
4. La azienda unità sanitaria locale competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza adotta il provvedimento di iscrizione oppure comunica all'interessato il provvedimento di diniego.
5. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatta salva ogni responsabilità, a termini di legge.
6. L'elenco e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia.
7. La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali delle singole aziende unità sanitarie locali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale delle stesse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 4**Gestione dell'elenco e degli incarichi convenzionali*

1. Le singole aziende unità sanitarie locali aggiornano l'elenco con cadenza biennale nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato e provvedono d'ufficio alla revisione periodica dell'elenco degli psicologi iscritti al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Sono espunti dall'elenco, con provvedimento espresso del dirigente competente, i professionisti che:
 - a) presentano espressa richiesta di cancellazione;
 - b) perdono i requisiti per l'iscrizione.
3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
4. Le singole aziende unità sanitarie locali, in conformità agli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta regionale, provvedono a disciplinare il rapporto convenzionale con gli psicologi di base, fermo restando la possibilità di ricorrere ai modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'articolo 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

*Art. 5**Monitoraggio e valutazione del servizio di psicologia di base*

1. Le attività di monitoraggio e valutazione del servizio di psicologia di base sono comprese nel sistema di valutazione delle aziende sanitarie della Regione Toscana, inclusi gli strumenti di misurazione della qualità dell'assistenza PREMS (Patient-Reported Experience Measures) e PROMS (Patient-Reported Outcome Measures).

*Art. 6**Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Toscana.